



*Divisione Risorse  
Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti*

*Settore Approvvigionamenti  
Ufficio Gare per beni e servizi*

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890) DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**AVVISO N. 4 – CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE**

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, in conformità a quanto previsto al paragrafo 2.2 “Chiarimenti” del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente Avviso di interesse generale.

- Quesito n. 1:** In relazione all'Appendice 3 del Capitolato di gara “Procedura per la disciplina del servizio di raccolta dei plichi”, si richiede la possibilità di affiancare al criterio di ordinamento crescente per codice di raccomandata anche il criterio logistico, ossia l'ordinamento per CAP. Si richiede altresì di riportare il codice scatola definito nei flussi di input anche nell'etichetta scatola con modalità da condividere successivamente.
- Chiarimento:** Non è possibile applicare contemporaneamente l'ordinamento per codice raccomandata e per cap/bacino. Un criterio esclude l'altro, in quanto i codici raccomandata vengono apposti da Agenzia prima dell'invio per la stampa. Pertanto, si conferma la previsione contenuta nell'appendice 3 del Capitolato.
- Quesito n. 2:** Si chiede conferma che nelle ipotesi di cui al paragrafo 7.7 del Capitolato Speciale, per i servizi che si considerano non resi verrà applicata una penale pari al 10% del prezzo del servizio di notifica (cfr. allegato 9, rigo 28).
- Chiarimento:** In caso di furto, smarrimento e deterioramento di cui al paragrafo 7.7. del Capitolato, si applicheranno le penali di cui alle righe 25 – 26 – 27

dell'appendice 9\_tabella penali, per i ritardi nella trasmissione rispettivamente dell'informativa, della copia della denuncia e della relazione sulle cause del deterioramento.

Inoltre, per ciascun plico furtato, smarrito e deteriorato sarà applicata la penale di cui alla riga 28 della suddetta appendice.

Qualora i ritardi nella trasmissione dell'informativa, della copia della denuncia e della relazione sulle cause del deterioramento siano superiori a 50 giorni, il servizio di notificazione verrà considerato come non reso e pertanto si applicherà una penale pari al costo del servizio già corrisposto al notificatore oltre all'addebito dei costi sostenuti dall'Agenzia per ogni ristampa e successiva notifica.

Restano ferme, in ogni caso, le ulteriori penali maturate fino al 50esimo giorno di ritardo.

**Quesito n. 3:** Si chiede conferma che qualora la Stazione Appaltante abbia già pagato un servizio che si ritiene non reso ai sensi del paragrafo 7.7 del Capitolato Speciale, all'appaltatore verrà applicata una penale (esclusa da IVA ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972) – e non verrà invece richiesto il rimborso del corrispettivo pagato – pari al costo già corrisposto del servizio non reso, fermo restando che un servizio che si ritiene “non reso” non dovrà essere fatturato (e, qualora fatturato, si dovrà procedere allo storno della relativa fattura).

**Chiarimento:** Nell'ipotesi prospettata la stazione appaltante emetterà una nota di debito, esclusa da IVA ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972, pari all'importo dell'acconto versato, mentre l'operatore economico, nell'ipotesi di prestazione fatturata, dovrà procedere allo storno della relativa fattura già emessa.

**Quesito n. 4:** Si chiede conferma che nelle ipotesi (di cui ai paragrafi 7.7, 9.2 e 9.3) di addebito dei costi sostenuti dall'Agenzia per ciascun atto oggetto di ristampa, essendo richiesti tali rimborsi nell'ambito dell'attività istituzionale, non verrà emessa una fattura da parte della Stazione appaltante, trattandosi di somme fuori campo IVA.

**Chiarimento:** Si conferma la soluzione prospettata. Al riguardo, si precisa che verrà emessa una nota di addebito, esclusa da IVA ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto si ritiene che le spese sostenute abbiano natura risarcitoria.

**Quesito n. 5:** Si chiede conferma che in caso di regime di picco (“flusso anomalo”) l’operatore postale potrà attenersi per quanto concerne i livelli di servizio a quanto riportato nella propria Carta dei servizi ai sensi della Delibera 600/18/CONS.

**Chiarimento:** La Stazione appaltante curerà la programmazione delle spedizioni al fine di scongiurare il generarsi di picchi.

**Quesito n. 6:** Si chiede conferma che le tempistiche per le attività di pre-lavorazione, sono quantificabili in ulteriori 4 giorni lavorativi rispetto ai tempi di consegna di notifica degli atti previsti nel par. 8 del CSA - a) da flusso - accettazione, instradamento e trasporto ai Centri di recapito per gli atti provenienti da Consolidatore e - b) da pick-up (sala posta) affrancatura, apposizione loghi, codice identificativo dell’atto, accettazione, instradamento e trasporto ai Centri di recapito per gli atti cartacei autoprodotti ritirati presso le sedi territoriali).

**Chiarimento:** Non si conferma. Si rinvia a quanto previsto nel capitolato paragrafo 7.1. e 7.2. e ai livelli di servizio di cui al paragrafo 8 del Capitolato.

**Quesito n. 7:** Considerato che sono necessari 48/72 ore per il trasporto dal consolidatore ai centri di recapito, si chiede di confermare che i tempi di trasporto non siano compresi nei tempi di recapito di cui al par. 8 del CSA.

**Chiarimento:** Non si conferma. Si fa rinvio al chiarimento fornito al precedente quesito n. 6.

**Quesito n. 8:** In relazione all’art. 9 del Capitolato, nonché in relazione all’Appendice 9 al Capitolato – Tabella delle Penali, si chiede di confermare quale tra le seguenti sia la corretta interpretazione del regime delle penali da ritardo, considerato che:  
*ai sensi dell’art. 9.2 del CSA, III cpv, “La committente esaminerà, trimestralmente le rendicontazioni degli esiti di notifica di cui ai punti 13,14 e 15 della tabella di cui al paragrafo 8, ricevute nel trimestre solare preso a riferimento, e procederà a verificare il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente Capitolato o come ridefiniti a seguito della presentazione dell’offerta migliorativa. Per tutti gli esiti in ritardo rispetto alle previste tempistiche si procederà a determinare il numero dei giorni di ritardo fino al 50° giorno lavorativo successivo*

*considerando anche il sabato nel computo (escludendo i giorni festivi)”;*

*ai sensi dell’art. 9.2 del CSA, VI cpv, “Fatto pari a 100 il numero dei plichi compresi nei flussi informatici di rendicontazione oggetto del controllo, verrà definita la percentuale EC degli oggetti consegnati in ritardo e su tale percentuale saranno applicate le penali indicate nell’Appendice 9 “Tabella delle penali” e, se del caso, saranno applicate le maggiorazioni indicate nella seguente tabella...”;*

*La tabella di cui all’Appendice 9 al CSA correla la penale al singolo plico/invio (basti considerare che nella descrizione della prestazione viene utilizzata la forma singolare: “Ritardo nella consegna dell’atto giudiziario”; “Tempi di consegna della Comunicazione di Avvenuto Deposito”; “Tempi di spedizione della Comunicazione di Avvenuta Notifica”).*

#### 1) Prima Interpretazione

Il calcolo della penale da ritardo avviene moltiplicando l’importo della “penale base”, di cui alla predetta Appendice 9, per ogni singolo plico consegnato in ritardo.

Sicché, volendo simulare la penale applicabile in caso di ritardo nella consegna dell’atto giudiziario, in caso di ritardo nella consegna di n. 400 atti nell’arco temporale di riferimento, l’ammontare della penale sarebbe il seguente:

400 (atti consegnati in ritardo) x € 2.000,00 (penale base) = € 800.000,000

#### 2) Seconda Interpretazione

Il calcolo della penale da ritardo avviene applicando la “penale base” *una tantum* per ogni trimestre considerato, maggiorata a seconda della percentuale dei plichi consegnati in ritardo rispetto a quelli oggetto di verifica come previsto dalle tabelle di maggiorazione di cui all’art. 9 del Capitolato.

Sicché, volendo simulare la penale applicabile in caso di ritardo nella consegna dell’atto giudiziario, se si riscontra il ritardo di massimo 8 giorni nella consegna di n. 6.000 atti su 10.000 verificati nell’arco temporale di riferimento (dunque, con una percentuale di atti consegnati in ritardo pari al 60 %), l’ammontare massimo della penale sarebbe il seguente:

€ 2.000,00 (penale base) + 50%= € 6.000,00.

Con riferimento a tale interpretazione, si chiede di chiarire le concrete modalità di calcolo delle penali in relazione ad una possibile casistica di inadempimenti.

Si chiede altresì di chiarire che in virtù di tale interpretazione non si addiverrebbe ad una moltiplicazione di penali per il ritardo relativo al singolo atto bensì in una misura forfettaria data dalla sommatoria di una serie di ritardi verificatisi nel trimestre.

\* \* \*

Si chiede, altresì, di confermare se l'interpretazione ritenuta corretta da Codesta Agenzia riguarda tutte le penali da ritardo più significative, dunque, oltre a quelle relative al "processo di notifica" anche quelle relative a "rendicontazione degli esiti", "tempistiche e restituzione della materialità", "rendicontazione immagini".

**Chiarimento:** Le due interpretazioni indicate non risultano corrette.

Con riferimento al meccanismo di calcolo delle penali contrassegnate dai nn. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 32 di cui all'Appendice 9 "Tabella delle penali" al Capitolato, si chiarisce quanto segue. Esaminate le prestazioni rese nel trimestre di riferimento, in caso di riscontro di ritardi sarà applicata la penale stabilita a base fissa (quantificata nella citata Tabella), oltre alle maggiorazioni previste nei prospetti di dettaglio inseriti nel corpo del paragrafo 9 del Capitolato calcolate sulla base dei giorni di ritardo e della relativa distribuzione percentuale sul totale dei plichi risultati consegnati in ritardo. Per un esempio di calcolo si fa rinvio al chiarimento fornito al quesito n. 3 dell'Avviso n. 3 (pubblicato in data 04/04/2023).

**Quesito n. 9:** Si chiede conferma che l'Aggiudicatario potrà fatturare il 70% del servizio di notifica alla ricezione dell'ACK positivo relativo alla rendicontazione esiti.

**Chiarimento:** I flussi ACK hanno esclusivamente valenza di riscontro della corretta ricezione del trasferimento di dati ed intervengono per garantire il funzionamento del "protocollo di comunicazione" delineato nell'Appendice 4 al Capitolato. Per quanto attiene all'iter per l'autorizzazione alla fatturazione è necessario fare riferimento all'Appendice 6 al Capitolato che riporta quanto segue "Entro il giorno 15 di ogni mese solare, successivamente alla verifica della rendicontazione, la Committente invierà, tramite PEC o PEL, al Fornitore un prospetto riepilogativo che conterrà: il quantitativo complessivo degli invii per cui è stata inviata la rendicontazione dell'esito della notifica nel corso del mese precedente distinto per codice ambito, scaglione di peso e relativi importi unitari e totali. Il Fornitore, verificato quanto riportato nel prospetto ricevuto, segnalerà eventuali discordanze per l'inserimento nella fattura di acconto del mese successivo, di quanto non riscontrato, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. Le fatture aventi ad oggetto l'acconto del servizio di notificazione dovranno riportare per

gli oggetti ivi inseriti il 70% dell'importo del corrispettivo previsto per il servizio e saranno ammesse fino a 5 cifre decimali.”

**Quesito n. 10:** Con riferimento a quanto previsto all'art. 7 del Capitolato, in tema di richiesta invio range numerico univoco degli atti giudiziari, si chiede conferma che il requisito possa essere soddisfatto anche tramite gestione asincrona ovvero senza scambio del relativo flusso informatico.

**Chiarimento:** Il termine “asincrono” non si riferisce al canale e/o mezzo di comunicazione utilizzato ma all'eventualità che lo scambio di dati possa seguire tempistiche non preventivamente pianificate o dipendenti dall'attivazione di specifici altri processi. L'Agenzia delle Entrate eseguirà lo scambio dati esclusivamente attraverso il sistema descritto nell'Appendice 4, come precisato nel Capitolato al paragrafo 7 (pag. 21)“queste informazioni dovranno essere comunicate dal Notificatore tramite lo scambio dei flussi informatici descritti nella citata Appendice 4 entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta” ed in particolare si precisa che 1) il flusso dati RCR-271 verrà inviato per richiedere la fornitura degli intervalli di numeri univoci da utilizzare; 2) l'operatore economico dovrà rispondere attraverso i due flussi dati PRN-251 (dedicato ad eventuali codici di prenotazione) e PRN-261 (dedicato ai numeri univoci per gli atti giudiziari).

**Quesito n. 11:** Si chiede di dettagliare le modalità di gestione di invii che presentano delle irregolarità di rendicontazione: con riferimento ad invii con rendicontazione errata o non rendicontati (ad esempio nel caso di assenza di segnale del palmare del portalettere), nel momento in cui i relativi oggetti cartacei collegati tornano a disposizione del Notificatore, come questi oggetti privi di rendicontazione devono essere gestiti e restituiti alla disponibilità di Agenzia?

**Chiarimento:** Fermo restando quanto disposto dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della Legge 890/1982, l'operatore economico è tenuto a formare i flussi dati inserendo le informazioni corrette nel momento in cui gli oggetti cartacei relativi al procedimento di notificazione tornano nella disponibilità del Notificatore. Altresì si mette in evidenza quanto previsto dal Capitolato tecnico di gara al paragrafo 7.4 “Le informazioni presenti nei documenti originali cartacei devono corrispondere con quelle delle copie per immagine degli stessi e con le informazioni contenute dei flussi dati scambiati nei diversi momenti della rendicontazione.”.

**Quesito n. 12:** Con riferimento agli invii autoprodotti dagli uffici dell’Agenzia e alla fornitura del materiale necessario per l’imbustamento degli atti, al fine di garantire la corretta notifica formale degli atti, si chiede che il layout della modulistica da utilizzare venga necessariamente condiviso preventivamente con il Notificatore.

**Chiarimento:** Il layout della modulistica da utilizzare sarà conforme a quanto stabilito nella Delibera n. 155/19/CONS dell’AGCom e ss.mm.ii.

**Quesito n. 13:** Con riferimento a quanto previsto nell’Appendice 7 “Procedura per la restituzione delle comunicazioni di ritorno e degli atti” del Capitolato, si chiede di confermare che i pallet e le scatole potranno contenere documenti eterogenei per tipologia di comunicazioni di ritorno secondo le seguenti combinazioni:

- a. Avvisi di ricevimento degli AG e avvisi di ricevimento delle CAD
- b. PMR e PCG.

**Chiarimento:** Si conferma quanto scritto nell’Appendice 7 al Capitolato e cioè che i pallet e le scatole potranno contenere documenti eterogenei per tipologia di comunicazioni di ritorno anche secondo le seguenti combinazioni: a. Avvisi di ricevimento degli AG e avvisi di ricevimento delle CAD; b. PMR e PCG.

**Quesito n. 14:** Con riferimento a quanto previsto nell’Appendice 7 “Procedura per la restituzione delle comunicazioni di ritorno e degli atti” del Capitolato, in tema di “organizzazione per ordine progressivo di numero raccomandata AG”, si chiede se possa anche essere considerato congruo un servizio che prevede che i plichi siano inseriti all’interno delle scatole con l’assegnazione di un indice progressivo di ordinamento che permetta, comunque, la rintracciabilità e l’abbinamento con l’invio originario.

**Chiarimento:** Non si conferma.

**Quesito n. 15:** Con riferimento a quanto previsto nell’Appendice 7 “Procedura per la restituzione delle comunicazioni di ritorno e degli atti” del Capitolato, in tema di “avvisi di ricevimento AR oppure ARCAD devono essere organizzati nelle scatole in ordine progressivo di numero dell’avviso”, si chiede se possa anche essere considerato congruo un servizio che prevede che le cartoline siano inseriti all’interno delle scatole con

l'assegnazione di un indice progressivo di ordinamento che permetta, comunque, la rintracciabilità e l'abbinamento con l'invio originario.

**Chiarimento:** Non si conferma.

**Quesito n. 16:** Con riferimento a quanto previsto nell'Appendice 7 "Procedura per la restituzione delle comunicazioni di ritorno e degli atti" del Capitolato, in tema di composizione delle scatole, si chiede se possa essere considerato congruo un servizio che immetta gli oggetti di ritorno all'interno delle scatole, con assegnazione di un indice progressivo di ordinamento che permetta la rintracciabilità e l'abbinamento con l'invio originario, anche senza "fascettatura" ogni 50 pz o 200 pz.

**Chiarimento** Non si conferma.

**Quesito n. 17:** Con riferimento a quanto previsto nell'Appendice 4 "Sistema per lo scambio dei flussi dati", al fine di fornire un miglior servizio, si chiede se sia possibile aggiungere stati di rendicontazione anche con modelli di tipo digitale.

**Chiarimento:** No, è necessario attenersi scrupolosamente al protocollo di comunicazione stabilito nell'Appendice 4 al Capitolato.

**Quesito n. 18:** Si richiede la possibilità di uniformare i tempi per la presa in carico degli invii spediti da sedi territoriali a quelli previsti per le spedizioni da CED, ossia 2 giorni lavorativi dalla data di spedizione.

**Chiarimento:** Non si conferma.

**Quesito n. 19:** Si chiede conferma che le spedizioni saranno oggetto di condivisione e preventiva programmazione con il Recapitista nel rispetto dei quantitativi definiti, per analoghi prodotti e servizi, nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito.

**Chiarimento:** La Stazione appaltante si riserva di pianificare le spedizioni al fine di scongiurare il generarsi dei picchi.

- Quesito n. 20:** Si chiede conferma che saranno considerate le soglie riportate nelle Carte dei Servizi dei singoli operatori come soglia di demarcazione tra regime ordinario e di picco e, in caso di regime di picco, tenuto conto del particolare grado di concentrazione temporale e geografica (CAP in “flusso anomalo”) si atterrà, per quanto concerne i livelli di servizio, a quanto riportato nella Carta del servizio postale universale (j+30 dal giorno j di accettazione).
- Chiarimento:** La Stazione appaltante si riserva di pianificare le spedizioni al fine di scongiurare il generarsi dei picchi.
- Quesito n. 21:** Si chiede di conoscere la frequenza delle spedizioni consolidate dallo stampatore.
- Chiarimento:** La stazione appaltante si riserva di notificare gli atti con frequenza giornaliera.
- Quesito n. 22:** Relativamente alla raccolta degli invii presso lo stampatore e presso le singole sedi mittenti, stante il fatto che sarà garantita la presa in carico per tutte le fasce orario, si chiede conferma che per gli invii ritirati oltre le ore 13, la presa in carico decorrerà dal giorno successivo in considerazione dell'orario limite di accettazione.
- Chiarimento:** Non si conferma. Si fa rinvio a quanto stabilito nei paragrafi 7.1 e 7.2 del Capitolato.
- Quesito n. 23:** Nel Capitolato viene indicato che la notifica degli atti avvenga secondo quanto previsto dalla normativa di settore (Delibera 155/18/CONS): si chiede quindi conferma che possa ritenersi congrua una tempistica, per il recapito delle spedizioni, che decorra dal giorno di accettazione (così come previsto dalla stessa normativa di settore) e non dal giorno di presa in carico.
- Chiarimento:** Non si conferma. Si fa, inoltre, rinvio al chiarimento fornito al quesito n. 6 del presente Avviso.
- Quesito n. 24:** Con riferimento a quanto riportato nel capitolato di gara (art. 7.7) si chiede se possa ritenersi conforme alle esigenze della SA la trasmissione di un facsimile della denuncia sporta alle Autorità Competenti, in cui siano omessi i dati personali del personale dei

dipendenti di Poste Italiane; ciò ai sensi dell'art.5 del GDPR che prescrive che il trattamento sia effettuato rispettando i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.

**Chiarimento:** Si conferma.

**Quesito n. 25:** Si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100% (anche a causa di fisiologiche indisponibilità di tracce sui sistemi informatici conseguenti a malfunzionamenti, guasti tecnologici, criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione dati che potrebbero compromettere il processo di erogazione del servizio di rendicontazione degli esiti), l'applicazione delle penali avverrà su base trimestrale e che è prevista una franchigia del 2%, ossia che la penale verrà applicata solo sui pezzi in ritardo che superano il 2% dei pezzi spediti nel trimestre (così come già previsto per ritardi nella rendicontazione, nella dematerializzazione e nella restituzione degli oggetti).

**Chiarimento:** Per il processo di notifica di cui al paragrafo 9.2 non è prevista la soglia di tolleranza del 2%.

**Quesito n. 26:** Si chiede conferma che, relativamente al processo di conformità degli avvisi di ricevimento restituiti, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100%, l'applicazione delle penali avverrà su base trimestrale e che è prevista una franchigia del 2%, ossia che la penale verrà applicata solo sui pezzi non conformi che superano il 2% dei pezzi lavorati nel trimestre (così come già previsto per ritardi nella rendicontazione, nella dematerializzazione e nella restituzione degli oggetti).

**Chiarimento:** Per i controlli di qualità di cui al paragrafo 9.8 non è prevista la soglia di tolleranza del 2%.

**Quesito n. 27:** Si fa presente che la penale base di € 5.000,00 per errori nella compilazione dell'avviso di ricevimento è scritta in maniera tale che, se anche ci fosse un solo avviso di ricevimento compilato in maniera errata/incompleta, questo genererebbe una penale di € 5.000,00. Questo rende la penale così descritta antieconomica rispetto alla tariffa a base d'asta del servizio richiesto. A tal proposito, si chiede conferma

che la penale verrà applicata sulla % di errori riscontrati nel mese di riferimento.

**Chiarimento:**

Per l'applicazione della penale n. 32 della Tabella penali, Appendice 9, sarà calcolata la percentuale degli A/R compilati in maniera difforme rispetto al numero complessivo degli A/R ricevuti nei 30 giorni antecedenti al momento del controllo e quindi individuate le penali da applicare, conformemente alla predetta appendice 9, con le maggiorazioni previste nella tabella riportata al paragrafo 9.8.2. Controlli di qualità sugli Avvisi di ricevimento del capitolato.

In caso di errata/assente compilazione della data, dei campi necessari alla corretta individuazione del consegnatario dell'atto e del luogo di consegna, si configura la fattispecie di grave inadempimento, il servizio si riterrà non reso e sarà applicata una penale pari ai corrispettivi complessivi già corrisposti al Notificatore oltre all'addebito degli eventuali costi sostenuti dall'Agenzia per la ristampa e notifica degli atti interessati.

**Quesito n. 28:**

L'Allegato 7 (PROCEDURA\_RESTITUZIONE\_ATTI) del Capitolato Tecnico, al punto 3. (Scatole) nell'ultimo capoverso riporta: *“I documenti saranno organizzati nelle scatole in mazzette suddivisi per tipologia omogenea, come meglio specificato nei paragrafi seguenti, e dovranno avere una numerazione progressiva visibile corrispondente al “progressivo oggetto in scatola”, come specificato nell’Appendice 4 – “Sistema per lo scambio dei flussi dati”.”*; mentre al punto 3.1. (Scatola PMR o PCG) si legge: *“I plichi devono essere organizzati nelle scatole in ordine progressivo di numero raccomandata AG, tutti posizionati nello stesso verso affinché sia leggibile il progressivo spostando i lembi di due plichi”*, analogamente al punto 3.2. Scatola AR oppure ARCAD (Avvisi di ricevimento) è riportato: *“Gli avvisi di ricevimento AR oppure ARCAD devono essere organizzati nelle scatole in ordine progressivo di numero dell’avviso, tutti posizionati nello stesso verso affinché sia leggibile il progressivo spostando i lembi di due di essi”*. Considerando che sulla parte alta di ogni documento (di qualsiasi tipologia) potrà essere stampigliato a cura dell'operatore economico un progressivo sequenziale e consecutivo, identico a quanto riportato nel campo *“PROGRESSIVO\_CARTACEO”* del *“DOCUMENT\_TYPE”* all'interno del flusso di ritorno al CGD, si chiede conferma che l'ordinamento richiesto all'interno delle scatole possa fare riferimento solo al numero progressivo sequenziale e consecutivo stampigliato dall'operatore economico.

**Chiarimento:** Si conferma quanto scritto nell'allegato 7 al Capitolato Tecnico, in particolare si specifica che l'ordinamento utile per i processi del Centro di Gestione Documentale di Agenzia (presso cui verranno restituite le comunicazioni di ritorno) è quello progressivo di numero raccomandata AG e, con riferimento alle scatola AR oppure ARCAD, progressivo di numero dell'avviso.

**Quesito n. 29:** Per quanto riguarda l'allegato 14 non mi è chiaro se i numeri dei punti di giacenza che si offrono devono essere sommati al numero dei punti di giacenza previsti dalla delibera AGCom 77/2018.

Esempio: Napoli previsti 8 pdg dalla delibera (noi in sede di richiesta della licenza abbiamo optato per le modalità alternative quindi non siamo obbligati ad averli) se ne offriamo 8 (il massimo) in sede di gara cosa comporta?...che ne devo aprire 8 o 16?

**Chiarimento:** Trattandosi di offerta migliorativa, l'operatore che intenda offrire punti di giacenza aggiuntivi si presume che posseda il numero minimo di punti di giacenza già previsti nella Delibera e che ai fini dell'ottenimento del punteggio premiale si voglia impegnare ad incrementare il numero minimo di tali punti fino ad offrirne il 100% in più. Nell'esempio fornito, pertanto, il punteggio potrebbe essere riconosciuto solo in caso di offerta di un numero di punti di giacenza aggiuntivi da un minimo di 1 e fino ad un massimo di 8. In caso di aggiudicazione, pertanto, il Notificatore aggiudicatario che abbia offerto un numero di punti di giacenza aggiuntivi pari a 8, dovrà poter dimostrare di avere sul territorio del Comune di Napoli un numero complessivo di punti di giacenza pari a 16.

**Quesito n. 30:** Per quanto concerne le penali, es. ritardo nella consegna, si parla di una penale base di € 2.000,00. Si tratta di una penale che si applica sia se fai 1 giorno di ritardo sia che ne fa 49? Si applica sull'intero lotto anche se il ritardo è di un solo atto?

**Chiarimento:** Nel ritardo nel processo di notifica, paragrafo 9.2, non è prevista la soglia di tolleranza del 2%. Si rinvia al chiarimento n. 3 dell'avviso n. 3 per quanto concerne le modalità di calcolo delle penali.

**Quesito n. 31:** Lo sla di recapito di sette giorni (o migliorativo) è valido anche in caso di flussi anomali (picchi) da parte della SA? Sono previsti invii massivi?

**Chiarimento:** La stazione appaltante pianificherà gli invii al fine di scongiurare il generarsi di picchi.

**Quesito n. 32:** Relativamente al criterio di valutazione n° 2 (pag. 55 del Disciplinare): il MAlt può raggiungere il valore massimo di 1 oppure, nel caso in cui si offrano entrambe le modalità alternative, si possono sommare i punteggi di 1 e 0,5 ottenendo 1,5?

**Chiarimento:** Con riferimento alla formula per l'attribuzione del punteggio premiale in caso di offerta migliorativa caratterizzata dalle modalità alternative di recapito sarà possibile ottenere il punteggio massimo previsto pari a 1,5 punti nel caso di offerta per tutti i Comuni in esame (nell'esempio del criterio n. 2 si tratta delle "Città particolari") della modalità alternativa costituita dai "passaggi multipli". Nel caso opposto, ossia offerta per tutti i Comuni in esame della modalità alternativa costituita dal "recapito per appuntamento" l'operatore potrà conseguire un punteggio massimo di 0,75 punti.

**Quesito n. 33:** Il Capitolato di gara con riferimento all'art. 7.6. Punti di giacenza e modalità alternative di notifica cita: "Relativamente all'utilizzo dei punti di giacenza.....richiedere l'accesso ai punti di giacenza del FSU di cui alla misura n. 6 del Provvedimento n. 28497 dell'AGCM e successive modifiche".

La misura 6 non contempla la possibilità di usufruire del FSU per il deposito degli atti in giacenza ma esclusivamente del prodotto postale raccomandate. Pertanto si chiedono chiarimenti in merito alla citata possibilità.

**Chiarimento:** Si rinvia a quanto previsto nelle linee guida dell'Anac e Agcom n. 16.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Grazia Funaro  
*firmato digitalmente*

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*